

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84
Piazzale Premuda, 6a - tel. (0565) 229.21 - fax (0565) 229.229
Codice Fiscale 90015100499

DECRETO n. 01/06

(Procedure amministrative in materia di demanio marittimo)

IL PRESIDENTE

AVUTO RIGUARDO agli obiettivi fissati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 in tema di riordino della legislazione portuale;

VISTO il proprio decreto n. 05/03 in data 9 dicembre 2003, con cui, con decorrenza 1° gennaio 2004, è stato approvato il *“Regolamento di gestione dei beni demaniali marittimi e patrimoniali dell’Autorità Portuale di Piombino”*;

VISTA la propria delibera n. 111/2000 del 22 maggio 2000, recante l’estensione delle procedure amministrative interne all’Autorità Portuale relative alle pratiche demaniali ai porti di Portoferraio e Rio Marina;

VISTA la propria delibera n. 206/02 del 7 agosto 2002, con cui è stata approvata la modulistica per le concessioni demaniali marittime e sono stati aggiornati le relative spese di istruttoria di cui alle precedenti delibere n. 37/98 in data 22 aprile 1998 e n. 216/01 del 20 agosto 2001;

VISTA la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 168/2005 in data 5 novembre 2004, con cui nel sottolineare che *“i principi di evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo all’importanza della fattispecie in rilievo, vanno applicati in quanto dettati in via diretta e self executing dal Trattato, anche alle fattispecie non interessate da specifiche disposizioni comunitarie volte a dare la stura ad una procedura competitiva puntualmente regolata”*, si afferma:

- a) che, a prescindere dall’applicabilità di specifici regimi, tutte le concessioni ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni degli articoli da 28 a 30 (ex articoli da 30 a 36), da 43 a 55 (ex articoli da 52 a 66) del Trattato o dei principi (di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza, di mutuo riconoscimento e proporzionalità) sanciti dalla giurisprudenza della Corte;
- b) che, segnatamente, il principio di trasparenza, strettamente legato a quello di non discriminazione poiché garantisce condizioni di concorrenza non falsate, esige che le amministrazioni concedenti rendano pubblica, con appropriati mezzi di pubblicità, la loro intenzione di ricorrere ad una concessione;
- c) che tali forme di pubblicità dovranno contenere le informazioni necessarie affinché potenziali concessionari siano in grado di valutare il loro interesse a partecipare alla procedura quali

l'indicazione dei criteri di selezione attribuzione, l'oggetto della concessione e della prestazioni attesa dal concessionario;

- d) che anche per gli appalti pubblici di scarso valore, ancorché esclusi dall'ambito di applicazione del diritto comunitario, vano comunque trattati secondo detti principi;
- e) che tali principi sono applicabili anche alla concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all'articolo 37 del codice della navigazione;
- f) che a tal proposito l'indifferenza comunitaria al *nomen* della fattispecie fa sì che la sottoposizione e ai principi di evidenza pubblica trovi il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre in procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione;
- g) che in ordine al diritto di insistenza di cui all'articolo 37, comma 1, del codice della navigazione, posta l'inapplicabilità *ratione temporis* della disciplina dettata dall'art. 01, 2^o comma, del D.L. 400/1993 convertito con modificazioni dalla legge 494/1993 come sostituito dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88 reputa in definizione il Collegio che un'interpretazione comunitariamente orientata di detto istituto porti a subordinarne l'esplicazione al rispetto dei presupposti dati, in particolare, dalla idonea pubblicizzazione della procedura relativa al rinnovo, in guisa da consentire alle altre imprese interessate la conoscenza del presupposto notiziale necessario al fine di esplicitare, in una logica di par condicio effettiva, le chance concorrenziali in contrapposizione al titolare della concessione scaduta o in scadenza;
- h) che in definitiva a livello di interpretazione comunitaria la domanda di rinnovo o proroga di appalti o concessioni non possono dar luogo ad una procedura meno trasparente rispetto alle corrispondenti fattispecie di primo grado, e che dunque non sono praticabili opzioni interpretative che connotando l'istituto del diritto di insistenza di profili di chiaro contrasto con i superiori dettami europei, pretenda di conformare l'esercizio diritto di cui all'articolo 37 del codice della navigazione di profili di privilegio in capo al concessionario, sub specie di sottrazione ad ogni forma di pubblicità per definizione pregiudiziale all'inaugurazione di una procedura realmente competitiva;

VISTA la deliberazione n. 5/2005/P della Corte dei Conti, Sezione Controllo, nell'adunanza del 14 aprile 2005, con cui, nel ricusare il visto e la conseguente registrazione di una concessione demaniale richiesta a norma del dPR 2 dicembre 1997, n. 509, oltre a sottolineare che *"l'Amministrazione competente è tenuta ad esperire apposita procedura concorsuale anche in presenza di una sola domanda in base alla normativa specifica di settore interpretata alla luce delle norme di diritto primario contenute nel Trattato CE"*, si rileva, aderendo alla decisione del Consiglio di Stato sopra richiamata,

- a) che le concessioni demaniali marittime, caratterizzate da un rapporto bilaterale consensuale avente natura contrattuale, sono qualificabili come *concessioni-contratto*;
- b) che alla luce di tale qualificazione giuridica, la normativa da applicare in concreto *"sia rinvenibile nei principi del Trattato dell'Unione Europea, i quali vanno a completare, in via interpretativa, le specifiche norme interne"*;
- c) che tale criterio ermeneutico, espressamente confermato dall'art. 1 delle legge 11 febbraio 2005, n. 15 che, modificando, in particolare, l'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha stabilito espressamente che l'attività amministrativa debba perseguire i fini

determinati dalla legge secondo le modalità previste dalla medesima legge n. 241, dalle altre disposizioni di settore, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;

- d) che, in aderenza alle indicazioni della Commissione europea (riprese dal Consiglio di Stato nella anzidetta sentenza n. 168/95) *“il principio di proporzionalità, impone che la concorrenza si concili con l'equilibrio finanziario”* e che pertanto *“la durata della concessione deve essere stabilita in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza, più di quanto sia necessario, per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole, pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione”*;
- e) che, alla luce di siffatto quadro normativo-giurisprudenziale, *“per i contratti stipulati da pubblici soggetti in settori non regolamentati sul versante europeo, il diritto comunitario considera il ricorso alla scelta diretta, in deroga ai principi di trasparenza e di concorrenza, quale evenienza eccezionale, giustificabile solo in presenza di specifiche ragioni tecniche ed economiche, necessitanti di adeguata motivazione, che rendano impossibile in termini di razionalità l'individuazione di un soggetto diverso da quello prescelto, ovvero che evidenzino la non rilevanza di un'operazione sul piano della concorrenza nel mercato unico europeo”*;
- f) che *“alla stregua dei principi comunitari in parola, le pubbliche amministrazioni, che intendono stipulare contratti non regolamentati sul piano europeo, pur non essendo vincolate da regole analitiche in punto di pubblicità e di procedura, sono comunque tenute ad osservare criteri di condotta che, in proporzione alla rilevanza economica della fattispecie ed alla sua pregnanza sotto il profilo della concorrenza nel mercato comune, consentano senza discriminazioni su base di nazionalità e di residenza, a tutte le imprese interessate di venire per tempo a conoscenza dell'intenzione amministrativa di stipulare il contratto e di giocare le proprie chances competitive attraverso la formulazione di un'offerta appropriata”* e che ciò è possibile scegliendo il concessionario a seguito di una procedura competitiva e concorrenziale ispirata ai principi dettati dal trattato istitutivo, in modo da consentire, anche attraverso idonee forme di pubblicità, la possibilità da parte delle imprese interessate di esplicitare le proprie chances partecipative”;
- g) che l'articolo 18 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, va dunque interpretato alla luce del diritto comunitario;
- h) che, in definitiva, anche per le concessioni di beni demaniali marittimi, *“atteggiandosi essa quale fattispecie complessa in cui assumono rilievo non solo la messa a disposizione del bene pubblico (dietro corresponsione di un canone), ma anche gli aspetti convenzionali relativi alle opere da realizzare, alla durata in funzione dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento programmato, nonché alla connessa attività di gestione delle opere stesse, sia da sottoporre ai principi di evidenza pubblica che impongono l'espletamento di gara formale anche in presenza di una sola domanda, che si pone pertanto come atto prodromico all'indizione della gara medesima. Ciò nel presupposto che con la concessione di area demaniale marittima si consente a soggetti operanti sul mercato una possibilità di lucro, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e di non discriminazione”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come successivamente integrata e modificata, in particolare dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80;

VISTA la suddetta legge 84/94, come successivamente integrata e modificata, in particolare:

- l'art. 8, comma 3, lett. h), che attribuisce al Presidente dell'Autorità Portuale il compito di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito

della circoscrizione territoriale di giurisdizione sulla base delle disposizioni di legge in materia esercitando, sentito il Comitato Portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;

- l'art. 9, comma 3, lettere f) e g), per cui il Comitato Portuale esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h), e delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di cui, rispettivamente all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;
- l'art. 18, 1° comma, che prevede la possibilità da parte dell'autorità portuale di dare in concessione aree e banchine comprese nell'ambito portuale, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle funzioni attinenti ad attività marittime e portuali;

RITENUTO opportuno, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali suesposti e dei criteri interpretativi dettati dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti - in particolare degli articoli 37 del codice della navigazione e 18 del relativo regolamento di esecuzione - rivedere in tal senso alcune procedure amministrative afferenti al demanio marittimo dell'Autorità Portuale di Piombino;

RITENUTO, in tale contesto, di apportare anche alcune modifiche alla regolamentazione di cui al proprio decreto n. 05/03 del 9 dicembre 2003 sopra richiamato, sulla base delle esigenze più volte rappresentate da alcuni concessionari demaniali in ordine alle modalità e alle condizioni di esercizio delle rispettive concessioni;

RITENUTO in definitiva di:

- aggiornare i regolamenti e strumenti normativi dell'Autorità Portuale afferenti alla gestione del demanio marittimo di giurisdizione alla luce delle significative innovazioni legislative in materia di procedimenti amministrativi;
- utilizzare la modulistica di cui alla delibera del Presidente dell'Autorità Portuale n. 206 del 7 agosto 2002, con riferimento alla normativa di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 31 dicembre 2001, n. 260, allora emanata a seguito della stipula della convenzione con suddetto Ministero in data 29 ottobre 2001, avente ad oggetto l'estensione del progetto S.I.D. (Sistema Informativo Demanio) alla circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità Portuale, denominato S.I.D.A.P.;

SENTITO al riguardo il Comitato Portuale ed acquisite le relative determinazioni con delibera n. 27/05 in data 14 ottobre 2005;

VISTI i DD.MM. (trasporti) in data 15 maggio 1996, 7 luglio 1999 e 6 giugno 2002, con cui sono stati individuati ed ampliati i limiti della circoscrizione territoriale di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino;

VISTO il DPR 2 dicembre 1997, n. 509, recante il "*Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 31 dicembre 2001, n. 260;
VISTO il proprio Decreto n°13/2000 in data 11 ottobre 2000, recante il “Regolamento concernente le disposizioni di attuazione della normativa in materia di pubblicazione degli atti, e all’art. 18 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione”;

VISTO il proprio decreto n. 05/02 recante il *Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in ordine a nuovi termini dei procedimenti e al responsabile del procedimento* in data 6 novembre 2002;

VISTI i rilevanti articoli del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione;

DECRETA

ARTICOLO 1

Modello D1/Guide per la compilazione

1. E' adottato il nuovo modello di domanda “D1” (*Domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata occupazione – richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici*), approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 febbraio 2004 (cfr. **allegato 1**) che costituisce il **modello standard di domanda** che deve essere utilizzato per richiedere il rilascio di concessione demaniale ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del codice della navigazione, l’eventuale contestuale anticipata occupazione ex art. 38 del codice della navigazione, nonché la richiesta da parte di altre pubbliche amministrazioni di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del codice della navigazione.

2. Il modello di domanda “D1” si articola nei quadri di seguito indicati:

- ✓ Quadro principale;
- ✓ Quadri base:
 - R F *Richiedente – persona fisica* e relativo intercalare;
 - R D *Richiedente – soggetto diverso da persona fisica* e relativo intercalare;
 - A R *Amministrazione Richiedente* e relativo intercalare;
 - U S *Uso e Scopi* e relativo intercalare;
 - T *Dati Tecnici* e relativo intercalare;
 - D *Documentazione a corredo della domanda*;
- ✓ Quadri integrativi:
 - E *Elezione domicilio richiedente*;
 - P *Procuratore* e relativo intercalare;
 - A O *Anticipata Occupazione*;
 - S *Stagionalità*;
 - U I *Ulteriori informazioni*.

3. Sono adottate, altresì, le seguenti “**Guide per la compilazione del modello domanda D1**” come sopra descritto:

- a) Guida alla compilazione del modello “ D1” - Parte 1 - Domanda di rilascio concessione eventuale contestuale anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ed altri usi pubblici (**allegato 2**);
- b) Guida alla compilazione del modello domanda “ D1” - Parte 2 - Parte tecnica (**allegato 3**);
- c) Guida alla compilazione del modello domanda - Tabella di codifica (**allegato 4**);
- d) Guida alla compilazione del modello domanda “D1” - Parte tecnica: condotte - cavidotti - elettrodotti (**allegato 5**);
- e) Guida alla compilazione del modello domanda “D1” - Parte tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione (**allegato 6**);
- f) Guida alla compilazione del modello domanda “D1” - Parte tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazioni o indicazione (**allegato 7**);
- g) Guida alla compilazione del modello di domanda “D1” - Parte tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e moli (**allegato 8**).

ARTICOLO 2

Modello D2/Guida per la compilazione

1. E' adottato il modello di domanda “D2” - **Domanda di rinnovo concessione** - approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 febbraio 2004 e riportato in **allegato 9**, che costituisce il modello standard di domanda che deve essere utilizzato per richiedere il rinnovo delle concessioni demaniali rilasciate ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

2. Il modello di domanda “D2” si articola nei quadri di seguito indicati:

- ✓ Quadro principale;
- ✓ Quadri integrativi:
 - DR *Documentazione a corredo della domanda di rinnovo*
 - E *Elezione domicilio richiedente;*
 - P *Procuratore e relativo intercalare;*

3. E' adottata la “**Guida alla compilazione del modello domanda D2**” (Rinnovo concessione) riportato in **allegato 10**, recante le istruzioni per la compilazione del modello “D2” come sopra descritto.

ARTICOLO 3

Modello D3/Guida per la compilazione

1. E' adottato il modello di domanda “D3” - **Domanda di variazione della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre pubbliche amministrazioni** - approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 febbraio 2004 e riportato in **allegato 11**, che costituisce il modello standard di domanda che deve essere utilizzato per richiedere la variazione al contenuto della concessione demaniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del regolamento al codice della navigazione.

2. Il modello di domanda “D3” si articola nei quadri di seguito indicati:

- ✓ Quadro principale;
- ✓ Quadri integrativi:
 - USD/D3 *Uso e Scopi* e relativo intercalare;
 - T *Dati Tecnici* e relativo intercalare;
 - D *Documentazione a corredo della domanda*;
 - MO *Manutenzione e modifiche* e relativo intercalare;
 - VD *Variazione della durata*;
 - S *Stagionalità*;
 - U I *Ulteriori informazioni*
 - E *Elezione domicilio richiedente*;
 - P *Procuratore* e relativo intercalare;

3. Sono adottate le seguenti “**Guide per la compilazione del modello domanda D3**” come sopra descritto:

- a) Guida alla compilazione del modello domanda “ D3” - Parte 1 - Variazioni al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre pubbliche amministrazioni (**allegato 12**);
- b) Guida alla compilazione del modello domanda “ D3” - Parte 2 - Parte tecnica (**allegato 13**);
- c) Guida alla compilazione del modello domanda “D3” - Parte tecnica: condotte-cavidotti-elettrodotti (**allegato 14**);
- d) Guida alla compilazione del modello domanda “D3” - Parte tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione (**allegato 15**);
- e) Guida alla compilazione del modello domanda “D3” - Parte tecnica: cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazioni o indicazione (**allegato 16**);
- f) Guida alla compilazione del modello di domanda “D3” - Parte tecnica: ancoraggio e ormeggio a banchine e moli (**allegato 17**).

ARTICOLO 4 **Modelli di domanda**

1. Gli interessati potranno reperire gratuitamente i modelli di domanda e le guide alla compilazione di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sul sito dell’Autorità Portuale di Piombino (www.porto.piombino.li.it), oppure richiederli direttamente alla stessa Autorità Portuale con apposita domanda (v. fac-simile in **allegato 18**). In quest’ultimo caso, alla domanda gli interessati uniranno copia della ricevuta del versamento delle somme indicate nel medesimo allegato 18, all’uopo effettuato a favore dell’Autorità Portuale di Piombino, c/c di Tesoreria n°31425.34 presso il Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Piombino (Causale “*Spese di cancelleria*”):

ARTICOLO 5

Documenti ed informazioni integrative

1. Ferma restando la facoltà dell'Autorità Portuale di chiedere al concessionario documentazioni e/o informazioni integrative rispetto a quelle fornite in sede di presentazione dei modelli di domanda adottati con il presente decreto, agli stessi dovrà in ogni caso essere allegata la seguente documentazione:

- A. copia del certificato di iscrizione presso la competente Camera di Commercio, dal quale risulti la *dicitura antimafia*;
- B. copia della ricevuta di versamento a favore dell'Autorità Portuale di Piombino, effettuato sul Conto di Tesoreria n°31425.34, intestato all'Autorità Portuale di Piombino, presso il Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Piombino per: "*Spese di istruttoria e diritti fissi di segreteria per pratiche demaniali*", della somma di € 120,00;
- C. dichiarazione in carta semplice, opportunamente autenticata, del legale rappresentante da cui risulti:
 - che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
 - di non essere sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'esercizio della attività oggetto della concessione;
 - di non essere a conoscenza dell'esistenza dei fatti o delle cause indicate ai precedenti punti a) e b) a carico dei propri conviventi;
 - di non essere a conoscenza che nei confronti dell'agenzia di cui il dichiarante è legale rappresentante, sussista alcun provvedimento giudiziario, disposto ai sensi della legge 31.

2. Ai modelli di domanda D1 e D3, oltre a quella già sopra riportata, dovrà essere allegata anche la seguente documentazione:

- A. stralcio cartografico tecnico (prodotto dal SID);
- B. rilievo planimetrico;
- C. elaborato tecnico;
- D. copia dello statuto e dell'atto costitutivo, laddove esistenti;

ARTICOLO 6

Istanze irregolari - Termini del procedimento

1. Qualora pervengano all'Autorità Portuale istanze difformi dalla modulistica di cui al presente decreto, e/o incomplete, e/o carenti di documentazioni allegate, la stessa Autorità provvederà a darne comunicazione, a mezzo di raccomandata A/R, agli interessati, con invito ad opportunamente regolarizzare la domanda *perentoriamente entro 30 (trenta) giorni* dal ricevimento della comunicazione: decorso invano tale termine, l'istanza verrà archiviata d'ufficio e ne sarà data specifica comunicazione scritta al richiedente.

2. I termini istruttori afferenti ai relativi procedimenti amministrativi, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90, avranno inizio a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Autorità Portuale, ovvero dalla data di loro regolarizzazione nei casi di difformità, irregolarità e carenze di cui al precedente punto 1.

ARTICOLO 7

Pubblicazione istanze

1. Di ogni istanza tesa ad ottenere il *rilascio*, o il *rinnovo* di una concessione, una volta avviato il relativo procedimento istruttorio, il responsabile del procedimento provvederà a dare idonea pubblicità, secondo le modalità di cui alla tabella in **allegato 19**.

2. Le pubblicazioni delle istanze sulla G.U.R.I. e sulla G.U.C.E. sono a carico dei soggetti istanti.

ARTICOLO 8

Rateizzazione canoni demaniali

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del Decreto n°5/03, in data 9 dicembre 2003, recante il "Regolamento di gestione dei beni demaniali marittimi e patrimoniali indisponibili" citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

"Potranno essere esaminate dall'Autorità eventuali domande di rateizzazione del canone demaniale annuo, da ripartire in numero di rate comunque scadenti entro l'annualità successiva a quella della richiesta. Tale rateizzazione sarà soggetta all'applicazione degli interessi legali al tasso vigente."

ARTICOLO 9

Ufficio competente

1. Per la trattazione e definizione delle pratiche connesse al presente decreto, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 l'Unità Organizzativa Responsabile è l'Area Giuridica - Amministrativa - Contabile Sez. III.

ARTICOLO 10

Disposizioni finali

1. Il presente decreto decorre dalla data del 1° marzo 2006.

2. Le domande di *proroga* delle concessioni, sono equiparate, agli effetti del presente decreto, come domande di rinnovo.

3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni dell'Autorità Portuale di Piombino incompatibili, o contrarie.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare le disposizioni di cui al presente decreto e farlo osservare. I contravventori saranno perseguiti a norma di legge.

Piombino, 1 febbraio 2006

F.to Luciano GUERRIERI